



# **COMUNE DI MASSANZAGO**

Provincia di Padova

## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI EQUESTRI***

**Legge 18.03.1968 n. 337**

**T.U.L.P.S. artt. 68 – 69 – 80**

***Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2024***

Via Roma, 59 – 35010 Massanzago (PD)  
Cod.Fiscale 80009530280 - Partita IVA 00703310284 - Tel. 049/579.70.01 - Fax  
049/936.00.20  
sito web [www.comune.massanzago.pd.it](http://www.comune.massanzago.pd.it) pec [comune.massanzago.pd@pecveneto.it](mailto:comune.massanzago.pd@pecveneto.it)

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento**

- a) Il presente Regolamento emanato ai sensi dell'art.9 della Legge 18.03.1968 n.337 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'assegnazione delle aree per l'installazione di circhi equestri e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante sul territorio comunale nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
- b) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private.
- c) Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante e pertanto soggette al presente regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile.
- d) Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel Decreto Ministero dell'Interno 18.05.2007, coordinato con le modifiche di cui al DM 13.12.2012, "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

### **Art. 2 – Determinazione delle aree comunali**

- a) Le aree soggette a concessione per l'installazione di dette attrazioni saranno identificate in un elaborato grafico. Lo stesso sarà sottoposto ad approvazione da parte della Giunta comunale e sarà aggiornato ogni anno. Se non aggiornato si deve intendere confermato ad ogni effetto, salvo diversa indicazione nella delibera di Giunta.
- b) L'inclusione nel predetto elaborato grafico non costituisce impedimento a che dette aree, qualora non vengano utilizzate o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale possano essere concesse per altri scopi.

### **Art. 3 – Organizzazione area**

E' fatta salva da parte dell'Amministrazione Comunale, per motivi di sicurezza, e/o di miglioramento della fruibilità e degli spazi disponibili e/o per implementazione delle attrazioni, la possibilità di:

- riorganizzare, implementare o ridurre le aree soggette a concessione per l'installazione di dette attrazioni;
- riorganizzare, implementare o diminuire il parco giostre modificando anche la posizione e la tipologia delle giostre.

Tali modifiche saranno prese anche a seguito di incontri informativi con le imprese dello spettacolo viaggiante da realizzarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **Art. 4 – Modalità e rilascio di concessione delle aree**

- a) L'assegnazione delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico a favore delle imprese dello spettacolo viaggiante è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente (di seguito Funzionario Responsabile) in coordinamento con i Responsabili degli uffici coinvolti, utilizzando apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione e redatta sulla base di modalità, dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati all'art.18 e seguenti del presente regolamento.
- b) La concessione verrà rilasciata solo ed esclusivamente se le domande saranno complete di tutti i documenti e marche da bollo richieste, del deposito cauzionale (art. 10 lett. a) del presente regolamento) e del versamento del canone unico ove il relativo regolamento comunale lo preveda (art. 11 del presente regolamento).

- c) Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili; il gestore è comunque tenuto al pagamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 10 lett. a) del presente regolamento.
- d) Le concessioni sono strettamente personali e sono valide esclusivamente per l'attività, luogo e tempo indicati.
- e) Il titolare della concessione è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento rilasciato nonché gli obblighi inseriti nel presente Regolamento.
- f) L'atto di concessione prevede l'esonero del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile in dipendenza della stessa concessione.

#### **Art. 5 – Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse**

Il Comune a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

#### **Art. 6 – Definizioni**

- a) Sono "circhi equestri" i padiglioni destinati a spettacoli di acrobati, clowns, di animali ammaestrati, alla esibizione di bestie feroci ed a tutte quelle attività che rientrano nella tradizione circense, incluse nell'elenco istituito a norma dell'art. 4 della Legge 18.03.1968 n.337 e successive modifiche e integrazioni;
- b) Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
- c) Sono definite attività di "teatro viaggiante, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto" quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 N. 337 e successive modifiche e integrazioni;
- d) Sono "parchi di divertimento non permanenti" i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni, il cui esercizio si svolge sulla stessa area per un periodo inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare. La presenza di impianti, di attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non riconosciuti quali attrezzature, ai sensi dell'art. 4 della Legge 337/1968, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate.
- e) Sono "parchi di divertimento con organizzatore" i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area la cui disponibilità dell'area è affidata in concessione ad un soggetto il quale ne è responsabile secondo i limiti e le modalità definite dall'ente comunale, mentre le attrazioni appartengono, oltre che a quest'ultimo, ad uno o più operatori.

### **TITOLO II –ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE E GRADUATORIA**

#### **Art. 7 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante**

- a) L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
- b) E' ammessa la sostituzione **con la medesima tipologia di attrazione** quando il titolare dell'attrazione originale autorizzi **solo per l'anno in essere** il titolare della attrazione in sostituzione. Tale autorizzazione deve avvenire in forma scritta allegando un documento di

identità e allegando tale documento alla domanda di partecipazione alla manifestazione. La sostituzione non è ammessa in caso di domande di partecipazione alla manifestazione corrente pervenute precedentemente alla richiesta di sostituzione. E' comunque facoltà del Funzionario Responsabile accettare o respingere tale sostituzione.

#### **Art. 8 – Domanda**

- a) Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite Suap. Non saranno ritenute valide le domande presentate in forma cartacea o con altra modalità. Le domande dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le domande pervenute oltre i termini del presente articolo sono rigettate. Il Funzionario Responsabile si riserva comunque la possibilità di ammettere domande giunte al di fuori di detti termini.
- b) Nella domanda, (contenente l'imposta di bollo secondo la normativa vigente), devono essere presenti le seguenti informazioni:
  1. le generalità complete, la residenza e il numero di codice fiscale del richiedente oltre al recapito per eventuali comunicazioni;
  2. il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
  3. il periodo ed il luogo per cui si chiede la concessione dell'area;
  4. il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare comprendendo tutte le attrezzature, mezzi operativi, cassa, generatori e quant'altro andrà effettivamente ad occupare il suolo con l'attrazione;
- c) Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
  1. copia assicurazione RC dell'attrazione e copia del relativo pagamento. Nell'assicurazione **deve essere indicato il numero identificativo dell'attrazione.**
  2. copia licenza
  3. copia attestato codice registrazione giostra
  4. copia certificato di verifica annuale (collaudo) rilasciato da un tecnico abilitato
  5. copia documento di identità in corso di validità
  6. una marca da bollo per il rilascio della concessione.
  7. altra documentazione che l'Amministrazione riterrà opportuno sia presentata in ossequio alle norme vigenti o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica
  8. se l'attrazione viene installata su area privata, nulla osta in carta libera del proprietario dell'area e suo documento di identità in corso di validità;
  9. eventuale ricevuta di pagamento dell'imposta di occupazione suolo pubblico, se previsto.
- d) E' facoltà del Funzionario Responsabile richiedere l'integrazione della domanda con ulteriori documenti. Tutte le eventuali integrazioni dovranno essere presentate sempre tramite SUAP.

#### **Art. 9 - Comunicazione esito domande**

L'esito dell'istruttoria delle domande verrà comunicato ai richiedenti almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione tramite portale SUAP.

#### **Art. 10 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) versamento nelle modalità previste dalla normativa, entro i termini che verranno fissati dal Funzionario Responsabile, e comunque almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione, di una cauzione di euro 200,00. L'importo può essere variato dall'Amministrazione o dal Funzionario Responsabile se lo ritiene necessario; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici;

nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non verrà restituita anche in caso di:

1. mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore;
  2. abbandono della manifestazione in anticipo rispetto alle date richieste di partecipazione
  3. intervenuta decadenza o revoca della concessione o della licenza;
  4. danneggiamento del suolo assegnato per l'attrazione e per i mezzi al seguito della stessa;
  5. occupazione di un'area maggiore e/o diversa da quella assegnata;
  6. altro grave comportamento scorretto da parte dell'esercente o delle persone da lui dipendenti;
- b) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- c) non cedere a terzi la concessione;
- d) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con atto del Funzionario Responsabile o dell'Amministrazione;
- e) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti;
- f) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- g) rispettare la data di inizio e fine occupazione.
- h) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge
- i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
- l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
- m) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco e/o manifestazione per carriaggi, carovane ed automezzi;
- n) rispettare i percorsi di ingresso e uscita indicati dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 11 – Canoni Comunali**

Il canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere corrisposto nell'osservanza delle norme previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836) (c.d. canone unico) e ss-mm-ii.. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di detto canone se dovuto.

### **Art. 12 – Occupazione area**

L'attrazione potrà occupare l'area assegnata solo se in regola con tutta la documentazione e con il pagamento della cauzione e il versamento del canone comunale per l'occupazione suolo se dovuto. L'installazione potrà avvenire non prima di tre giorni dalla data di inizio della manifestazione e nel rispetto dei percorsi di ingresso e uscita indicati dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 13 - Assenze**

Qualora il titolare dell'attrazione non si presenti alla manifestazione, **senza previa comunicazione corredata di idonea documentazione che attesti il giustificato motivo** perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione e la cauzione versata non sarà restituita. Non è considerato giustificato motivo la partecipazione ad altre fiere.

### **Art. 14 – Gestione dell'attrazione – subconcessione**

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza. E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione la concessione sarà revocata per l'attrazione oggetto di subconcessione, e sarà negata la partecipazione per i due anni successivi.

### **Art. 15 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.**

- a) All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche.
- b) I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

### **Art. 16 - Responsabilità dei concessionari**

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 17 - Sgombero dell'area**

- a) Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti ovvero **entro 5gg** dalla conclusione della manifestazione. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario.
- b) Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le eventuali sanzioni previste.

### **Art. 18 - Subingresso**

- a) In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dell'attrazione ceduta (il punteggio s'intende relativo all'anzianità di frequenza dell'attrazione alle singole manifestazioni) .
- b) Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato. In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività o del ramo d'azienda; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.

### **Art. 19 – Sostituzione e cambio dell'attrazione stesso titolare.**

- a) Per sostituzione si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente avente la stessa categoria e stessa tipologia e possibilmente con medesimo ingombro e con medesimo consumo energetico.

- b) Per cambio si intende il cambio della tipologia dell'attrazione. Il cambio è consentito unicamente per motivazioni specifiche valide che devono essere valutate in via preliminare dall'Ufficio competente. La partecipazione ad altra manifestazione della giostra oggetto del cambio non è ritenuta motivazione valida.
- c) La sostituzione di un'attrazione da parte del medesimo titolare è consentita a condizione che:
  - 1. L'attrazione che si intende installare e l'attrazione da sostituire siano entrambe, al momento della domanda, nella completa disponibilità del richiedente il quale è tenuto a dimostrarne il titolo giuridico;
  - 2. La richiesta di sostituzione sia presentata contestualmente alla domanda di partecipazione;
  - 3. La sostituzione non pregiudichi la sicurezza della manifestazione e i diritti degli altri partecipanti;
- d) Il cambio di un'attrazione con un'altra da parte del medesimo titolare è consentito a condizione che:
  - 1. l'attrazione che si intende installare sia indicata nell'elenco di cui art. 4 della L.337/1968;
  - 2. L'attrazione che si intende installare e l'attrazione da sostituire siano entrambe, al momento della domanda, nella completa disponibilità del richiedente i quale è tenuto a dimostrarne il titolo giuridico
  - 3. Il richiedente abbia maturato con l'attrazione che intende cambiare un'anzianità di presenza continuativa per almeno 3 anni consecutivi direttamente antecedenti quello in corso;
  - 4. L'attrazione che si intende installare sia indicata nell'elenco di cui all'art.4 della L.337/1968 e non sia presente nella manifestazione di riferimento;
  - 5. La richiesta del cambio sia presentata contestualmente alla domanda di partecipazione con tutti i documenti previsti (art.8 del presente regolamento);
  - 6. Il cambio non pregiudichi la sicurezza della manifestazione e i diritti degli altri partecipanti;
- e) In assenza di una sola delle condizioni di cui ai precedenti commi, la domanda di sostituzione o di cambio non può essere accolta.
- f) Gli interessati non ancora nella disponibilità dell'attrazione che intendo sostituire o cambiare, possono presentare un impegno di acquisto controfirmato dal proprietario dell'attrazione e corredato di tutta la documentazione relativa all'attrazione stessa.
- g) Qualora siano presentate più richieste di cambio per la medesima edizione, a parità di requisiti, viene data la priorità ai soggetti che non hanno mai richiesto il cambio dell'attrazione oppure che l'hanno richiesto in tempi più remoti.
- h) La valutazione delle domande di sostituzione o di cambio viene effettuata conformemente alla planimetria, alle misure di ingombro, alla disponibilità di superficie e dall'organico ottimale (art. 2 e 3 presente regolamento) e tenendo conto del punteggio posseduto (art. 20 presente regolamento). La valutazione viene effettuata anche in base alle caratteristiche innovative della attrazione proposta. E' comunque facoltà del Funzionario Responsabile accettare o respingere la sostituzione o il cambio.
- i) Il cambio comporta per l'interessato l'obbligo di essere presente con la nuova attrazione alla manifestazione di riferimento senza cederla a terzi o modificarla nuovamente per i 2 (due) anni successivi.
- j) La sostituzione o il cambio autorizzati non comportano penalizzazioni di punteggio per l'interessato.
- k) In caso di sostituzione o di cambio dell'attrazione senza autorizzazione o in caso di dichiarazioni mendaci, il titolare dell'attrazione verrà immediatamente allontanato dalla

manifestazione e verrà escluso per i successivi 2 (due) anni dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione dello spettacolo viaggiante che si svolgerà nell'ambito comunale.

#### **Art. 20 – Criteri per formazione della graduatoria**

Per le assegnazioni delle aree disponibili si segue la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri a partire dall'anno 2012:

- a) anzianità di concessione, ovvero concessione per almeno 3 anni consecutivi direttamente antecedenti quello in corso, per la medesima manifestazione e medesima attrazione punti 30;
- b) anzianità di domanda: per ogni anno di domanda per la medesima attrazione e per la medesima manifestazione punti 0,50

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai residenti nel Comune.

#### **Art. 21 – Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione**

In caso di istituzione di nuove sagre o manifestazioni in cui si svolga attività attrazionistica su aree pubbliche, salvo che nel provvedimento di istituzione non sia stabilito altrimenti, l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta con i criteri di cui all'art.20 del presente regolamento. Per il primo anno si farà riferimento ai criteri di assegnazione basati sull'anzianità di appartenenza alla categoria (determinata dalla data di iscrizione dei richiedenti al REA), nonché sulle caratteristiche di innovazione delle attrazioni.

#### **Art. 22 – Assegnazione spazi temporaneamente liberi**

Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno della manifestazione, il Funzionario Responsabile potrà consentire l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di ulteriori attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, secondo il seguente criterio:

- a) ai richiedenti che abbiano attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera.
- b) a parità dei requisiti di cui sopra si privilegia l'attrazione considerata novità;
- c) ad ulteriore parità si segue la graduatoria di cui al precedente articolo 20.

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità, dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità.

L'inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non dà luogo a diritti di installazione per l'anno successivo.

#### **Art. 23 – Circhi**

- a) Le concessioni o licenze per l'installazione di circhi equestri sono rilasciate direttamente dall'ufficio competente.
- b) In caso di concorrenza tra più domande sarà data la preferenza al circo di maggior importanza e in caso di concorrenza tra domande provenienti da imprese della medesima importanza, sarà data la precedenza al circo che da più tempo non si esibisce in città.

#### **Art. 24 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione per spettacoli circensi**

La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare nei termini stabiliti dall'art. 8, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita IVA, se il richiedente è persona fisica;
- b) indirizzo di posta elettronica, numero telefonico dove inoltrare le comunicazioni;



- c) denominazione del circo;
- d) capienza massima di spettatori della struttura circense;
- e) periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio.
- f) misura in mq dell'area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell'attività circense, dall'area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc..

E' facoltà dell'Amministrazione e/ del Funzionario Responsabile negare la concessione per giustificati motivi.

### **Art. 25 - Sgombero**

Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.

### **Art. 26 – Disposizioni d'esercizio, igieniche di sicurezza**

Le concessioni per l'installazione di circhi sono subordinate ai seguenti obblighi:

- a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta;
- b) occupazione dell'area ottenuta in concessione limitatamente alla superficie concessa;
- c) non cedere a terzi la concessione;
- d) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con atto del Funzionario Responsabile o dell'Amministrazione;
- e) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti
- f) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge;
- g) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- h) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna
- i) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
- j) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
- k) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali.
- l) rispettare i percorsi di ingresso e uscita indicati dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denunciino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 – Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti e degli obblighi di cui al D.L. 30.06.2003 nr 196 (c.d. Codice della privacy così come aggiornato e modificato dal Regolamento UE nr 2016/679 (c.d. GDPR) e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 28 – Pubblicità del Regolamento**

A norma di legge, copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 29 - Sanzioni**

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10, lettere a,b,d, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono soggette alle sanzioni previste dall'art.106 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

### **Art. 30 - Rinvio ad altre norme**

- a) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore;
- b) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di rango superiore.

### **Art. 31 – Entrata in vigore e norma transitoria**

- a) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva;
- b) In sede di prima applicazione alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore del regolamento e per le quali sia in corso il procedimento, si applica, per quanto compatibile, il presente regolamento.